

ufficio anagrafe	049 5386166		<h1>Comune di Bovolenta</h1>
uffici amministrativi	049 5386166		
ufficio tecnico	049 5386054		Provincia di Padova
Fax	049 5386252		35024 Via Mazzini, 17
c.f./p.i.	00650430283		pec: <a href="mailto:comunebovolenta.pd@legalmailpa.it">comunebovolenta.pd@legalmailpa.it</a>

All. sub A)

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

### INDICE

1. Compiti della Commissione
2. Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione
3. Nomina e composizione
4. Convocazione della Commissione
5. Riunione della Commissione
6. Espressione del parere
7. Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
8. Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche
9. Cambio di gestione dei locali ed impianti di pubblico spettacolo
10. Controlli successivi al parere di idoneità
11. Documentazione tecnica
12. Spese di funzionamento
13. Disposizioni finali

## 1. Compiti della Commissione

**1.1** La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione") prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 (di seguito "Regolamento T.U.L.P.S.") verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- a. teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
- b. auditori e sale convegni (*quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*) con capienza fino a 5000 persone;
- c. locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
- d. sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- e. teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
- f. circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- g. luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino 1300 persone;
- h. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- i. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
- j. circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
- k. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
- l. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
- m. impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
- n. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

**1.2** In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- a. esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (*sopralluogo*), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (*controllo successivo*), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

**1.3** La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Per l'espressione di tale parere, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

**a)** verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, come indicata dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., sottoscritta da tecnico abilitato o munita di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

**b)** identifica l'attività rispetto alla documentazione allegata all'istanza di registrazione, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

La Commissione può, comunque, disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici", per le "esibizioni auto-moto acrobatiche" di cui alle Sezioni III, IV, V dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è reso in base alla sola verifica della documentazione allegata all'istanza di registrazione.

Per le "piccole attrazioni", i "balli a palchetto", i "teatri di burattini (o marionette)", le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i. della documentazione allegata all'istanza.

L'attrazione, nei casi previsti, deve essere posta a disposizione della Commissione, da parte del richiedente, allestita e funzionante.

Nel caso in cui l'attrazione appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria ai fini della iscrizione nell'elenco ministeriale.

(L'elenco ministeriale dello spettacolo viaggiante può essere visionato sul sito [www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it) nella Sezione Circhi e Spettacolo viaggiante).

**1.4** Alla Commissione spetta, infine, stabilire l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22/02/96, n. 261.

**1.5** La Commissione, nei casi di cui sopra, esprime un parere obbligatorio e vincolante.

## **2. Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione**

**2.1** Non rientrano nella competenza della Commissione i controlli dei seguenti locali ed impianti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 142 Regolamento T.U.L.P.S.):

**a)** locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

**b)** parchi di divertimento (art. 2, lett. d) del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

**2.2** Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione:

**a)** luoghi all'aperto (non confinati o delimitati, dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (es. spettacoli di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali), anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;

**b)** luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III<sup>^</sup> del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;

**c)** singole attrazioni dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. In tali casi, prima della messa in esercizio delle attrazioni, deve essere consegnata la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i.);

**d)** carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni non sono classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante e devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza;

**e)** locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

**f)** circoli privati esercenti l'attività di spettacolo o trattenimento esclusivamente nei confronti dei propri associati, ove non sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (quindi senza possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero senza presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini e senza la presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale;

**g)** pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke e simili, a condizione che:

- l'intrattenimento musicale non sia prevalente bensì meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;
- non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, piste da ballo, approntamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc...);
- non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
- non sia effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;
- l'evento sia organizzato in via eccezionale e non sia periodico né ricorrente con cadenza prestabilita (es. ogni fine settimana);
- nel caso di karaoke e simili, l'apparecchio musicale non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

**h)** pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera f);

**i)** pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi e sale scommesse);

**j)** fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);

**k)** impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

**l)** piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);

**m)** mercati, sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/1998 in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

**n)** mostre ed esposizioni di ogni genere quali di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**o)** convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;

**p)** attività quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc. a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;

**q)** attività scolastiche o parascolastiche alla presenza dei soli genitori e familiari degli scolari/alunni;

**r)** pubbliche manifestazioni quali comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, manifestazioni religiose;

**s)** sala consiliare comunale;

**t)** edifici ed eventi per il culto religioso, quali ad esempio le processioni religiose.

**2.3** Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo.

### **3. Nomina e composizione**

**3.1** La Commissione è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni. Venuta a scadenza, qualora non si sia proceduto al suo rinnovo, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova.

**3.2** Essa è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Agente di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) Esperto in materie elettrotecniche.

Possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M.I. 18 marzo 1996 e s.m.i., alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, il Presidente del CONI o un suo delegato.

**3.3** Su richiesta specifica la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità, i cui pareri non sono tuttavia vincolanti.

## **4. Convocazione della Commissione**

**4.1** La Commissione è convocata dal Presidente almeno 8 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo, con avviso scritto contenente la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno. L'avviso è ordinariamente inviato per e-mail a tutti i membri effettivi i quali, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano mediante delega.

**4.2** Il Presidente convoca, altresì, i componenti aggregati qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.

**4.3** Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri della Commissione possono consultare la documentazione tecnica relativa alle pratiche da trattare, depositata in Comune.

**4.4** Il soggetto interessato è sempre informato della convocazione della Commissione almeno tre giorni prima: può partecipare alle riunioni personalmente o tramite suoi rappresentanti, muniti di delega scritta, e presentare memorie e documenti attinenti il procedimento. Può farsi accompagnare alle sedute e ai sopralluoghi dal tecnico progettista o da altro tecnico di sua fiducia.

La presentazione di un progetto in nome e per conto equivale a delega.

## **5. Riunione della Commissione**

**5.1** Le riunioni della Commissione si tengono presso la sede comunale di Bovolenta in via Mazzini n. 17.

**5.2** Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti obbligatori indicati al paragrafo 3.2. e dei membri aggregati, quando convocati.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

**5.3** I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data di inizio degli stessi e comunque nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi festivi. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.

L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo va redatta in duplice copia, di cui una conservata sul luogo della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra inviata al Comune anche telematicamente prima dell'inizio della manifestazione.

**5.4** I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità di locali/impianti fissi sono effettuati di norma entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di fine lavori, unitamente alla prescritta documentazione.

**5.5** I sopralluoghi finalizzati al rilascio del parere per la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono effettuati previa comunicazione del giorno e del luogo di allestimento, che l'interessato deve inoltrare con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

**5.6** La Commissione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario il suo intervento.

**5.7** I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente la sussistenza delle cause di incompatibilità.

## 6. Espressione del parere

**6.1** Il parere della Commissione è richiesto con le seguenti modalità:

### **A) Locali e impianti fissi**

**A.1** Il parere è richiesto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di esercizio cui agli artt. 68 e 86 del T.U.L.P.S..

La richiesta di rilascio o di voltura (in caso di cambio gestione) o di aggiornamento (in caso di modifiche ai locali/impianti già autorizzati) dell'autorizzazione deve essere completa della documentazione stabilita per le diverse casistiche.

**A.2** Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri e le sale convegni, per i quali non è prevista l'autorizzazione di esercizio, il parere della Commissione è richiesto direttamente dai soggetti interessati con apposita domanda, unitamente alla documentazione di rito.

**A.3** La Commissione esprime il parere conclusivo di idoneità del locale/impianto di norma entro trenta giorni, salvo i casi di interruzione/sospensione del termine per carenze documentali riscontrate dalla Commissione.

**A.4** Per i locali/impianti soggetti ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e ss.mm.ii.) è necessario presentare contestualmente il progetto di realizzazione o di modifica al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il conseguimento del parere di conformità, e successivamente produrre al Comando medesimo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e la relativa documentazione.

### **B) Impianti destinati a spettacoli e trattenimenti temporanei, compresi gli spettacoli viaggianti**

Il parere della Commissione è richiesto direttamente dai soggetti interessati con apposita domanda, da inoltrare direttamente al Comune tramite il SUAP, almeno 30 giorni prima della data di inizio. La domanda dovrà essere corredata della documentazione necessaria (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

L'ufficio accerta, nei casi previsti, l'avvenuta presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S..

### **C) Registrazione e assegnazione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante**

**C.1** Il parere è richiesto dall'ufficio preposto al rilascio dell'atto di registrazione e assegnazione del codice, che trasmette la copia della domanda di registrazione e la copia della documentazione ad essa allegata, entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento.

**C.2** La Commissione esprime il parere entro trenta giorni (vedasi precedente lettera A.3).

**6.2** Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è contenuto nel verbale di riunione.

E' adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità degli stessi. L'eventuale parere contrario deve essere debitamente motivato.

Il verbale, redatto per ciascuna pratica esaminata nella seduta e per ciascun sopralluogo, deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta, e riportare:

- il luogo della riunione;
- i nomi dei componenti presenti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- l'esito dell'istruttoria con eventuali richieste di integrazione;
- gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.

**6.3** Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

**6.4** Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto a cura del responsabile del procedimento, che ne invia copia anche agli uffici interessati al rilascio delle eventuali autorizzazioni amministrative.

## **7. Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

**7.1** Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento del T.U.L.P.S., così come modificato dal D.P.R. n. 311/2001 e dall'art. 4 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 222/2016, per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione indicati al precedente paragrafo 1.2, lettere a), b) e c) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (D.M.I. 19/08/1996 e ss.mm.ii. per locali e impianti di pubblico spettacolo - D.M.I. 18/03/1996 e ss.mm.ii. per impianti sportivi), ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti.

**7.2** Nella relazione il tecnico deve attestare che il progetto e quanto ha verificato *in loco*, ad ultimazione dei lavori e degli allestimenti, rispetta le vigenti regole tecniche.

**7.3** La relazione va trasmessa all'ufficio di competenza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

**7.4** Ai fini della capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate ovvero spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento. Come chiarito nella nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Padova n. 0015387 del 24/05/2022, la valutazione dell'affollamento deve riguardare solo l'area di pubblico spettacolo, escludendo la presenza, ad esempio, di avventori ad attività di ristorazione temporanea e somministrazione temporanea di bevande che si svolgono in aree distinte e separate.

## **8. Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche**

**8.1** Per gli allestimenti temporanei relativi ad eventi che si ripetono periodicamente senza alcuna modifica, per i quali la Commissione abbia già concesso l'idoneità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica da parte della Commissione, salvo che la stessa non ritenga necessario, per la natura e lo stato dei luoghi, procedere ad un nuovo controllo delle condizioni di sicurezza.

**8.2** E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica.

Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S.

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla Commissione), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione, da parte di tecnico abilitato, di corretto e regolare montaggio degli stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, sull'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37.

## **9. Cambio di gestione dei locali e degli impianti**

**9.1** In caso di cambio di gestione di un locale o di un impianto già collaudato dalla Commissione, qualora non siano effettuate modifiche, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di voltura dell'autorizzazione, contenente la dichiarazione che lo stato dei luoghi, degli impianti e degli arredi non è mutato rispetto all'ultima verifica della Commissione o del tecnico incaricato in caso di locali/impianti con capienza fino a 200 persone, e di avere adempiuto alle vigenti norme di sicurezza.

**9.2** L'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione trasmette alla Commissione copia della richiesta di voltura dell'autorizzazione, completa dei prescritti documenti.

Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri e le sale convegni il nuovo gestore comunica direttamente il subentro all'ufficio preposto, allegando la dichiarazione inerente l'assenza di modifiche e la documentazione di rito.

**9.3** Di norma, la Commissione effettua il controllo presso il locale/impianto se sono decorsi più di due anni dall'ultima verifica; può effettuarlo, a prescindere dal suddetto termine, qualora siano intervenute modifiche normative e qualora lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche del locale/impianto.

## **10. Controlli successivi al parere di idoneità**

**10.1** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del Regolamento T.U.L.P.S., il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare le verifiche e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.

Tra i componenti delegati devono essere compresi, in ogni caso, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

**10.2** L'esito degli accertamenti deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione nel modo più tempestivo possibile.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive della ratifica, da approvarsi con apposito verbale.

Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli per le determinazioni del caso.

**10.3** La Commissione, in sede di sopralluogo, può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele, eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

**10.4** Alle verifiche e ai controlli devono presenziare i soggetti interessati e/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.

## 11. Documentazione tecnica

**11.1** In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione tecnica e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

**11.2** La mancata consegna della documentazione prevista per legge e/o prescritta dal presente regolamento, nonché richiesta dall'ufficio comunale competente o la consegna di documentazione non conforme a giudizio della Commissione comporta il mancato rilascio, ovvero il ritiro dell'autorizzazione, ovvero la decadenza dell'autorizzazione condizionata, nonché l'attivazione dei controlli da parte degli organi di vigilanza.

**11.3** L'effettuazione di eventi di pubblico spettacolo in assenza della dichiarazione di idoneità della Commissione configura reato ai sensi dell'art. 681 del codice penale.

**11.4** L'effettuazione di eventi di pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 666 del codice penale.

## 12. Spese per la Commissione

**12.1** Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.

**12.2** Non è previsto alcun compenso per il sindaco e per i dipendenti comunali.

Per i componenti appartenenti all'organo sanitario pubblico e al comando provinciale dei Vigili del Fuoco il compenso sarà corrisposto secondo quanto stabilito nel tariffario previsto dal rispettivo Ente di appartenenza.

All'esperto in materie elettrotecniche e all'eventuale aggregato esperto in acustica o altra disciplina tecnica verrà corrisposto un compenso sulla base del tariffario previsto dal rispettivo albo o ordine di appartenenza.

**12.3** Nessun pagamento è dovuto per i controlli successivi al rilascio del parere di idoneità.

**12.4** Nessun pagamento è dovuto qualora vi sia organizzazione diretta ed esclusiva da parte del Comune di Bovolenta.

**12.5** All'atto di presentazione della domanda di valutazione del progetto dovrà essere allegata, oltre alla documentazione tecnica e progettuale, la ricevuta del pagamento del compenso spettante ai componenti appartenenti all'organo sanitario pubblico, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco (se richiesto), all'esperto in materie elettrotecniche (e all'eventuale aggregato esperto in acustica o altra disciplina tecnica) effettuato al Comune di Bovolenta tramite la piattaforma PagoPa (accedendo dall'home page del sito istituzionale del Comune) oppure a mezzo di bonifico bancario a favore del Comune di Bovolenta - Servizio di Tesoreria, presso Banca Intesa S. Paolo IBAN IT98W0306912117100000046398, con indicazione della seguente causale: "Diritti per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo".

Per quanto riguarda le spese di sopralluogo, il versamento dovrà essere effettuato con le stesse modalità di cui sopra, inviando al Comune la relativa ricevuta almeno 10 giorni prima dell'inizio in caso di manifestazione temporanea oppure, nel caso di locali ed impianti fissi, in allegato alla comunicazione di fine lavori.

Si evidenzia che nel caso in cui la Commissione esprima parere contrario in fase di valutazione del progetto o in sede di sopralluogo, non è dovuto alcun rimborso delle spese per la Commissione.

### 13. Disposizioni finali

**13.1** Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

**13.2** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione, nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii. per locali e impianti di pubblico spettacolo e dal D.M.I. 18/03/1996 e ss.mm.ii. per impianti sportivi, nonché alle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.